

Esente da bollo ai
sensi dell'art. 16
Tab. B del D.P.R.
26-10-1972 n. 642

REP. N.

14084

REGIONE PIEMONTE

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1828/2006) TRA LA DIREZIONE "ISTRUZIONE -
FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO", IN QUALITÀ DI
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
PER IL PERIODO 2007/2013 - OBIETTIVO
"COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, E LE
PROVINCE, IN QUALITÀ DI ORGANISMI INTERMEDI.

Visti

- il Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 che prevede disposizioni generali anche sul Fondo Sociale Europeo;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- la L.R. 13/5/1995 n. 63 che disciplina le attività di formazione e orientamento professionale;
- la L.R. 28/07/2008 n. 23 che disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale regionale;






- le disposizioni emanate da ogni singolo Organismo Intermedio in ordine all'organizzazione dei propri Uffici e del proprio personale;
- la L.R. 14/12/1998 n. 41 relativa all'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro;
- la L.R. 26/4/2000 n. 44, recante le disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112, la quale al titolo IV^a determina la ripartizione delle funzioni in ambito formativo tra la Regione e le Province, attribuendo a queste ultime, oltre a quelle già trasferite ai sensi della L.R. 13/4/1995 n. 63, ulteriori funzioni connesse all'esercizio della formazione professionale ed in particolare la gestione delle attività formative previste nelle Direttive annuali di cui all'art. 18 della stessa Legge regionale;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio Comunitario. Siglato in Conferenza

gn






Unificata del 20 settembre 2007;

- il Programma Operativo Regionale F.S.E 2007-2013 a titolo dell'obiettivo 2 "Competitività regionale e Occupazione", (di seguito denominato "P.O.R.") approvato con Decisione C (2007) 5464 del 06.11.2007 e ratificato a mezzo della D.G.R. 60-7429 del 12/11/2007; il quale, individuati nelle Province gli organismi intermedi per la realizzazione prevalente delle attività in esso previste, stabilisce altresì i contenuti degli accordi tra Autorità di Gestione ed Organismi Intermedi in termini di funzioni reciproche, informazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione e relativa periodicità, obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite, modalità di svolgimento delle attività di gestione e di controllo, descrizione dei flussi finanziari, modalità per la conservazione dei documenti, ed eventuali compensi e sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze;

considerato

- che occorre tenere conto di quanto già definito dai documenti inerenti la realizzazione delle attività cofinanziate dai Fondi Strutturali





elaborati sul piano nazionale e validati dalle autorità centrali e dalle Regioni e Province autonome che hanno contribuito alla relativa stesura, ed in particolare da:

- o "Norma generale sui costi ammissibili";
- o "Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007 - 2013";
- o "Vademecum per la spesa al F.S.E PO 2007-2013;
- che allo scopo di garantire su tutto il territorio regionale lo sviluppo coordinato delle azioni previste in attuazione della programmazione comunitaria, nonché gli interventi finanziati in materia di formazione e lavoro dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, ed allo scopo di assicurare all'utenza uniformità e semplificazione delle procedure, occorre definire un quadro condiviso di disposizioni finalizzate a raccordare gli indirizzi previsti dagli atti programmatori regionali con l'operatività degli strumenti di pianificazione territoriale e gestionale di competenza delle Province;
- che nella definizione del riparto territoriale





delle risorse destinate a realizzare le attività programmate, oltre ad assicurare la proporzionalità delle quote occorre promuovere la maggiore efficienza realizzativa;

- che al fine di assicurare regolarità tempestività ed efficacia nella realizzazione delle attività programmate occorre garantire da un lato la continuità e l'adeguatezza nei flussi finanziari dall'altro il rispetto dei tempi concordati per le attività di gestione, anche mediante la previsione di correttivi nel caso di comportamenti che pregiudichino il conseguimento di tale risultato.


Tra:

l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007/2013 - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione, individuata nella Direzione regionale "Istruzione - Formazione Professionale - Lavoro" rappresentata da dott. Ludovico Albert (di seguito denominata Autorità di Gestione)

la Direzione Regionale "Bilancio" rappresentata da dott. Pierluigi Lesca

e:





le Province di:

Alessandria, rappresentata dal Dott. Gianni Mogni
in qualità di Direttore del Dipartimento Economia
e Sviluppo.

Asti, rappresentata dal Dott. Giuseppe Gorla in
qualità di Direttore Generale.

Biella, rappresentata dal Dott. Paolo Marcuzzi in
qualità di Direttore Generale e Segretario della
Provincia di Biella.

Cuneo rappresentata dalla Dott.ssa Maria Maddalena
Mondino in qualità di Dirigente dell'Area
funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità.

Novara, rappresentata dal Dott. Clemente Mantegazza
in qualità di Segretario Generale.

Torino, rappresentata dal dott. Aurelio Catalano in
qualità di Direttore Generale.

Vercelli, rappresentata dall'Avv. Gianfranco Chessa
in qualità di Direttore Generale.

Verbano Cusio Ossola, rappresentata dalla Dott.ssa
Rosetta Alba Di Stefano in qualità di Segretario
Generale.

(di seguito denominate Organismi Intermedi)

si conviene quanto segue:

1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del


seguente accordo.

2. Contenuto della delega

Gli Organismi Intermedi, attraverso l'esercizio delle funzioni di competenza, realizzano le attività necessarie all'attuazione del P.O.R, così come individuate nella sezione 5.2.6, e all'attuazione degli interventi in materia di formazione e lavoro (compresa la gestione e l'erogazione di servizi integrati per la creazione d'impresa e di interventi volti a favorire la partecipazione e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro), finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro. Essi pertanto sono delegati a svolgere, per conto dell'Autorità di Gestione, i seguenti compiti:


- programmazione operativa degli interventi,
- selezione delle operazioni,
- erogazione dei finanziamenti,
- esecuzione dei controlli previsti dall'art. 60 lettera b) Regolamento (CE n. 1083/2006),
- rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 69 Regolamento (CE n. 1083/2006), con modalità analoga a quella dell'Autorità di Gestione.





Gli organismi intermedi sono quindi responsabili della gestione di tutte le funzioni amministrative connesse a:

- promozione degli interventi
- esperimento delle procedure di affidamento
- eventuale specificazione dei criteri di selezione
- valutazione delle proposte ricevute
- ammissione a finanziamento dei progetti
- convenzionamento o altra forma di contrattualizzazione con i beneficiari
- monitoraggio delle attività finanziate e alimentazione periodica del sistema di monitoraggio regionale
- realizzazione delle azioni ispettive e di controllo di competenza dell'Autorità di Gestione di cui all'art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006 in riferimento alle attività attribuite alle Province
- comunicazione periodica all'Autorità di Gestione attestante lo stato di avanzamento delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari
- gestione dei flussi finanziari
- segnalazione delle irregolarità riscontrate e




delle misure adottate ai fini del recupero delle somme indebitamente corrisposte nel rispetto delle disposizioni regolamentari di riferimento

- valutazione delle realizzazioni e dei risultati.

Gli Organismi Intermedi realizzano altresì le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati attraverso le seguenti disposizioni normative:

- L. 236/1993;
- L. 53/2000;
- L. 53/2003, D. Lgs. 76/2005, L. 296/2006 (Obbligo di Istruzione - Diritto/dovere di Istruzione e Formazione professionale);
- L. 196/1997, D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i. e la L.r. 2/2007 (Apprendistato).
- D.Lgs. 469/1997 art. 2 (gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro)

Tali compiti sono esercitati con modalità e strumenti atti a garantire uniformità di gestione e semplificazione, secondo quanto previsto nel presente accordo, nel rispetto dell'autonomia



istituzionale che compete a ciascun O.I.
nell'esercizio delle proprie funzioni.


L'Autorità di Gestione, ha la responsabilità della programmazione operativa degli interventi che richiedono, per complessità, innovatività o ricaduta, una gestione unitaria a livello regionale.

3. Funzioni reciproche

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi esercitano le proprie competenze e funzioni secondo il principio della leale collaborazione promuovendo il partenariato interistituzionale nelle relazioni con il territorio. La concertazione ai diversi livelli territoriali rientra tra gli strumenti per il governo nelle materie di cui al presente accordo.

L'Autorità di Gestione esercita il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo e si riserva la facoltà di effettuare visite di audit e di assumere tutti i provvedimenti, ivi compresa la revoca dei finanziamenti trasferiti, nel rispetto delle disposizioni previste dal POR.

L'Autorità di Gestione trasferisce agli Organismi Intermedi le risorse finalizzate allo svolgimento delle funzioni sopraccitate.




Gli Organismi Intermedi utilizzano i fondi trasferiti per le finalità e con le modalità specificatamente indicate dal presente Accordo nonché dagli atti di trasferimento degli stessi, fatta salva la facoltà delle parti di procedere ad ulteriori e specifici accordi in merito.

In relazione alle Direttive e agli Atti di Indirizzo emanati dall'Autorità di Gestione gli Organismi Intermedi condividono le linee generali per la predisposizione dei relativi bandi e provvedimenti attuativi al fine di assicurare all'utenza uniformità e semplificazione delle procedure.

L'Autorità di Gestione promuove la costituzione delle opportune sedi di confronto tecnico in relazione ai temi della programmazione e della gestione amministrativa ed in particolare:

- per la predisposizione dei provvedimenti programmatici e degli atti di indirizzo;
- per l'adozione delle procedure informatizzate per la gestione e la realizzazione delle attività;
- per la definizione dei criteri di riparto territoriale delle risorse;
- per l'adozione dei manuali, delle linee guida,



dei modelli e delle procedure informatizzate per la gestione, il controllo e la realizzazione delle attività;

- per la gestione del piano di comunicazione.


E' altresì costituito un gruppo tecnico composto da funzionari dell'AdG e degli O.I., competenti per le diverse fasi e tipologie dei controlli di primo livello, finalizzato all'elaborazione condivisa di metodologie e strumenti per l'effettuazione dei controlli in un'ottica strategica e integrata.

Gli Organismi Intermedi si impegnano ad adottare, con propri atti, la manualistica concordata con l'Autorità di Gestione.

4. Informazioni da trasmettere all'A.d.G. e relativa periodicità

Gli Organismi Intermedi forniscono all'Autorità di Gestione tutti i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione delle operazioni di competenza, anche in relazione alla stesura dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) e, a tal fine si impegnano, con riferimento a tutte le attività in corso, ad aggiornare sistematicamente le basi dati del sistema informativo condiviso. Gli Organismi Intermedi, entro sessanta giorni dalla chiusura del procedimento istruttorio delle attività finanziate





mediante chiamata a progetto e delle attività di affidamento mediante Voucher, trasmettono all'Autorità di Gestione i rapporti contenenti i risultati della valutazione, dei relativi impegni finanziari e delle problematiche emerse nel corso del procedimento.

Gli Organismi Intermedi trasmettono all'Autorità di Gestione le comunicazioni relative alle irregolarità, agli importi indebitamente versati, ai recuperi effettuati e ai recuperi non effettuati indicandone la motivazione così come previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Gli Organismi Intermedi s' impegnano a disciplinare l'accesso al sistema informativo: individuando specifiche figure che esercitano funzioni di referente informativo, comunicando al responsabile del sistema informativo dell'Autorità di Gestione, la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema, indicando per ogni utente il ruolo di appartenenza, i compiti e le responsabilità in funzione delle competenze esercitate.

5. Obblighi e modalità di presentazione delle spese conseguite

Gli Organismi Intermedi utilizzano un sistema di

contabilità adeguato agli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.


Gli Organismi Intermedi garantiscono che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità ai succitati criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l'intero periodo di attuazione.

Al fine di consentire all'Autorità di Certificazione di effettuare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria, gli Organismi Intermedi individuano un referente responsabile della comunicazione attestante lo stato di avanzamento periodico della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari in relazione alle attività di loro competenza e trasmettono ogni quattro mesi tale comunicazione all'Autorità di Gestione.

6. Modalità di svolgimento delle attività di gestione e di controllo

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, ciascuno in funzione delle proprie attribuzioni e competenze territoriali, effettuano, con proprio





personale, controlli di ogni tipologia (amministrativo, finanziario e fisico-tecnico) previsti dalla normativa comunitaria e descritti nel documento "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo" approvato da parte della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Gli Organismi Intermedi Individuano e comunicano all'Autorità di Gestione il referente responsabile dei controlli sopraccitati.

Ove i controlli sopra descritti fossero realizzati da soggetti esterni all'Autorità di Gestione e agli Organismi Intermedi, anche individuati mediante un'unica gara d'appalto promossa dall'Autorità di Gestione, tali soggetti eserciteranno le funzioni di competenza "in nome, per conto, e sotto la responsabilità" dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo Intermedio, in relazione alle rispettive competenze.

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi s'impegnano a rispettare il principio di separazione dell'esercizio delle funzioni di gestione da quelle di controllo in conformità di quanto dichiarato e validato dai competenti organismi.

L'Autorità di Gestione esercita l'attività di

coordinamento dei controlli sopra descritti, concordando con gli Organismi Intermedi un sistema informatizzato unitario che renda tempestiva e efficace ogni comunicazione relativa alle funzioni di controllo esercitate.

7. Descrizione dei flussi finanziari

L'entità ed i criteri di riparto tra gli Organismi Intermedi delle risorse destinate all'attuazione delle attività del presente Accordo saranno definiti all'interno dei singoli Atti di indirizzo tramite i quali l'Autorità di Gestione procede alla programmazione operativa degli interventi indicati nello Strumento d'Attuazione Regionale.

Il riparto avviene sulla base di parametri oggettivi di natura statistica e socio economica, integrati da criteri concordati inerenti la potenzialità realizzativa locale e i livelli di performance riferiti a precedenti periodi di programmazione.

A seguito dell'approvazione degli atti regionali di assegnazione e riparto delle risorse, gli Organismi Intermedi iscrivono i relativi importi sul proprio bilancio.

Con riferimento alle azioni di competenza degli Organismi Intermedi l'Autorità di Gestione



trasferisce a ciascuna di esse le risorse previste, in termini di cassa, secondo i seguenti flussi per ogni forma di spesa ed in particolare:


Per le attività affidate tramite chiamata a progetto e a Catalogo:

una quota del 50% del valore delle attività finanziabili, con riferimento alla singola annualità, all'atto di approvazione del bando/avviso pubblico, previa comunicazione degli estremi del provvedimento;

una quota fino al 95%, con riferimento alla singola annualità, del valore delle attività autorizzate all'esaurimento della prima quota ed in base allo stato di avanzamento dell'attività e della spesa comunicata da parte dell'Organismo Intermedio in ragione delle anticipazioni erogate agli operatori;

una quota finale a saldo, con riferimento alla singola annualità, determinata dalla differenza tra la somma erogata a titolo di anticipo e le somme riconosciute a verifica del rendiconto.

Per tutte le altre attività (affidamento mediante appalto pubblico, azioni finalizzate all'erogazione di sussidi individuali - sostegno al



reddito o voucher di conciliazione -, incentivi
alle imprese e svolgimento di attività in via
diretta attraverso l'utilizzo di personale
interno):

una quota del 50% del valore dell'attività
autorizzata all'atto della approvazione del
programma operativo provinciale di attività e di
spesa o, in mancanza, all'atto dell'approvazione
della singola procedura di gara;

una quota fino al 95% a seguito di
comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio
dell'esaurimento della prima quota;

una quota finale a saldo commisurata al
totale dei pagamenti effettuati dall'Organismo
Intermedio.

Qualora l'importo complessivo delle somme
riconosciute risultasse inferiore al totale delle
risorse già erogate all'Organismo Intermedio, la
differenza in eccesso sarà considerata quale
anticipazione per l'esercizio successivo.

La Regione si impegna a trasferire (in termini di
cassa) le quote sopra descritte entro sessanta
giorni dalla data della richiesta proveniente dagli
Organismi Intermedi.

Gli Organismi Intermedi si impegnano a liquidare



gli importi ai soggetti attuatori entro sessanta giorni dalla data di presentazione della completa e idonea documentazione richiesta, subordinatamente agli adempimenti connessi ai vincoli di legge e fermo restando il trasferimento delle risorse da parte della Regione.


Tutti i trasferimenti sono condizionati ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica finalizzata all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo delle azioni.

8. Risorse trasferite

L'Autorità di Gestione, sulla base di criteri che saranno concordati, trasferisce agli Organismi Intermedi le risorse destinate alle attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del POR e le risorse relative al Piano di Comunicazione e pubblicità approvato dal Comitato di Sorveglianza.

9. Modalità per la conservazione dei documenti

Al fine di garantire la disponibilità e l'accesso alla documentazione giustificativa delle spese, in occasione degli audit di controllo dei preposti organi dello Stato, dell'Autorità di Gestione, nonché dell'Unione Europea, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi si impegnano, ciascuna in funzione delle proprie attribuzioni e competenze,



ad alimentare e condividere un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna attività attuata nell'ambito del presente accordo ed a conservare tutti i documenti relativi alle spese sotto forma di originali e copie autentiche per i tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. Nello specifico la documentazione citata dovrà essere conservata:

- in base alla normativa comunitaria per i tre anni successivi al pagamento del saldo del PO da parte della Commissione Europea;
- in base alla normativa nazionale per dieci anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione.

10. Sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze

A fronte di ritardi, negligenze o inadempienze afferenti i contenuti del presente Accordo l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi opereranno congiuntamente al fine di individuarne le cause e di proporre adeguate soluzioni.

11. Servizi messi a disposizione degli Organismi Intermedi



Con riferimento alle azioni finalizzate all'attuazione del P.O.R. l'Autorità di Gestione mette a disposizione degli Organismi Intermedi, al fine di assolvere alle funzioni di cui all'art. 2, i servizi di seguito elencati:

- a) L'Autorità di Gestione si assume interamente gli oneri, anche finanziari, inerenti la progettazione, l'implementazione e la manutenzione del sistema informativo a supporto delle attività oggetto del presente accordo, d'intesa con gli Organismi Intermedi, anche al fine di favorirne l'integrazione con le esigenze e con le procedure proprie di ciascuno di essi; per tali ragioni sarà istituita una commissione composta da rappresentanti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi, con la partecipazione del CSI-Piemonte in funzione consultiva, con il compito di esaminare le ipotesi e concordare le soluzioni in merito all'architettura del sistema informativo, alle relative modifiche e implementazioni, alle priorità di cambiamento, allo sviluppo degli applicativi gestionali e di processo ivi compresa l'assegnazione delle



autorizzazioni di accesso alle diverse parti del sistema medesimo.

- b) L'Autorità di Gestione, tenuto conto dei trasferimenti finalizzati all'acquisizione delle risorse umane previste dalla L.R. 44/2000 e/o a titolo di Assistenza Tecnica di cui all'art. 8, si impegna a mettere a disposizione degli Organismi Intermedi, ove tali soggetti non abbiano risorse umane in misura sufficiente a tale fine, il servizio di verifica, in ufficio e in loco, degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni previsti dall'art. 13 punto 2 Regolamento (CE) 1828/2006. In subordine, l'Autorità di Gestione si impegna a mettere a disposizione degli Organismi Intermedi, su loro richiesta, proprio personale specializzato per le suddette attività di verifica. Per le finalità descritte l'Autorità di Gestione s'impegna:

- a procedere all'espletamento di un appalto unico a livello regionale rispetto al quale la Regione si configura come stazione appaltante al





fine di reperire sul mercato un servizio di verifica in grado di soddisfare le esigenze dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi fino alla durata delle attività previste dal P.O.R.2007/2013;

- a predisporre, in accordo con gli Organismi Intermedi, la documentazione della gara di appalto relativa al servizio di verifica descritto;
- a garantire il coinvolgimento degli Organismi Intermedi nella fase di valutazione delle offerte tecniche;
- a stipulare, con il prestatore di servizio di verifica appaltato, un contratto che preveda per il prestatore del servizio individuato l'obbligo di rapportarsi unicamente con i singoli Organismi Intermedi per le attività di loro competenza:

Con riferimento al descritto appalto gli Organismi Intermedi avranno nei confronti del prestatore del servizio di verifica:

- piena autonomia nel rapporto, nella






pianificazione del lavoro, nelle
modalità operative di svolgimento
delle verifiche di competenza;

- obbligo di sorveglianza e controllo
rispetto alla correttezza, diligenza,
perizia posta nell'espletamento dei
compiti assegnati;

- responsabilità per gli eventuali
reclami che i soggetti beneficiari
potranno presentare nei confronti
del prestatore del servizio, e
saranno responsabili dell'eventuale
conseguente contenzioso;

Inoltre gli Organismi Intermedi potranno chiedere
all'Autorità di Gestione, in qualità di
committente, l'applicazione delle penali previste
da contratto, in caso di inadempimento parziale,
inesatto e/o non conforme.

L'Autorità di Gestione subordina il pagamento del
corrispettivo del servizio alla positiva
attestazione da parte della stessa Autorità di
Gestione e degli Organismi Intermedi della corretta
esecuzione delle attività autorizzate che dovrà
esser oggetto di valutazione e approvazione da
parte di ciascun ente.



c) L'Autorità di Gestione mette a disposizione degli Organismi Intermedi il servizio di valutazione ex ante dei progetti formativi e l'attività di consulenza in loco/assistenza tecnica così come previsto dal contratto relativo al servizio di Assistenza Tecnica al PO 2007-2013.

d) L'Autorità di Gestione può, previo accordo o su richiesta degli O.I., attivare le ulteriori procedure che si rendessero necessarie per affidare all'esterno, mediante appalto unico gestito a livello regionale, attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 2.

12. Durata dell'accordo

La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla conclusione della Programmazione FSE 2007/2013 e di tutte le attività inerenti e conseguenti.

13. Disposizioni finali

La piena operatività del presente accordo, ferma restando l'entità e la tempistica di erogazione delle risorse previste dall'accordo stesso e dagli specifici atti regionali di indirizzo, resta



subordinata:

- all'adeguamento del sistema informativo necessario per il corretto svolgimento di tutte le attività di gestione e di controllo, sia per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione sia per quanto di competenza degli Organismi Intermedi;
- alla messa a disposizione degli Organismi Intermedi dei servizi previsti all'articolo 11;

Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.


I contenuti del presente accordo sono richiamati nella definizione degli atti per l'affidamento delle attività afferenti il presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 23 DIC. 2008

Direttore Regionale "Istruzione -
Formazione Professionale - Lavoro"
in veste di Autorità di Gestione

Dott. Ludovico Albert



Direttore Regionale "Bilanci e finanze"


Dott. Pierluigi Lesca



Provincia di Alessandria

Direttore del Dipartimento Economia e Sviluppo.


Dott. Gianni Moggi



Provincia di Asti

Direttore Generale


Dott. Giuseppe Gorio



Provincia di Biella

Direttore Generale e Segretario della Provincia di Biella.


Dott. Paolo Marcuzzi



Provincia di Cuneo

Dirigente dell'Area funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità.

Dott.ssa Maria Maddalena Mondino






Provincia di Novara

Segretario Generale.

Dott. Clemente Mantegazza



Provincia di Torino

Direttore Generale.


Dott. Aurelio Catalano



Provincia di Vercelli

Direttore Generale

Avv. Gianfranco Chessa



Provincia di Verbano Cusio Ossola

Segretario Generale

Dott.ssa Rosetta Alba Di Stefano



in veste di Organismi Intermedi.

